

**Indicazione dei “soggetti” di cui all’art. 85 del D. L.vo n. 159/2011 -
ss.mm.ii. - sottoposti alla verifica antimafia**

	Art. 85 del D.Lvo n. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi e direttore tecnico <i>(ove previsto)</i>
Società di capitali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori e componenti l’Organo di amm.ne 3. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco nonché soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica (comma 2 bis)	1. soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., al sindaco nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’ <u>art.6, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 8/06/2001, n. 231</u>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia (Art. 2506 c.c.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche consortili, società cooperative di consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna (libro V – titolo X – capo II - sez. II c.c.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti Consiglio di Amministrazione 3. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della

**Indicazione dei “soggetti” di cui all’art. 85 del D. L.vo n. 159/2011 -
ss.mm.ii. - sottoposti alla verifica antimafia**

	<p>pubblica amministrazione;</p> <p>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.</p>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e gruppi europei di interesse economico	<p>1. legale rappresentante</p> <p>2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione</p> <p>3. imprenditori o società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. Dir. Tec. <i>(ove previsto)</i></p>
Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.)	<p>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</p> <p>2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i></p> <p>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</p>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u> (lett. b e c del comma 2)	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>